

Ecc.^{mo} Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

Ricorso

Per conto e nell'interesse dell'Avv. Nicoletta Tradardi, nata a Roma, il 17.12.1972, residente in Roma, via Venti Settembre n. 98/E - 00187, c.f. TRDNLT72T57H501T, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonilde Famularo (cod. fisc. FML LLD 65S53 H703 S) del foro di Roma, giusta delega a margine del presente atto, con domicilio eletto presso il suo Studio sito in Roma alla Via Antonio Bertoloni, 44/46 - 00197 -, e presso il cui numero di fax 06/8082008 e indirizzo PEC leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato

- Resistente -

per l'annullamento e/o la riforma

dell'Avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'acquisizione di disponibilità alla nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, Registro ufficiale - uscita prot. 0009150/GAB del 07.05.2015 (All. 1);

Nonché,

se del caso e per quanto occorrer possa e/o in via subordinata, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, GAB/DEC/2015/81 del 06.05.2015 (All. 2), nella parte in cui non prevede (o

Io sottoscritta, Avv. Nicoletta Tradardi, nata a Roma il 17/12/1972 (cod. fisc. TRDNLT72T57H501T), ed ivi residente alla Via Venti Settembre n. 98/E - 00187 - delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio avverso l'Avviso pubblico del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'acquisizione di disponibilità alla nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, Registro ufficiale - uscita prot. 0009150/GAB del 07.05.2015, l'Avv. Leonilde Famularo del Foro di Roma (cod. fisc. FML LLD 65S53 H703 S), conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella transigere, quietanzare, formulare istanze, rinunciare agli atti e farsi sostituire in udienza.

Agli stessi fini eleggo domicilio presso il Suo studio sito in Roma alla Via Antonio Bertoloni, 44/46 - 00197 -, e presso il cui numero di fax 06/8082008 e indirizzo PEC leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org dichiaro di voler ricevere le comunicazioni.

Avv. Nicoletta Tradardi

Nicoletta Tradardi
Vera la firma

Avv. Leonilde Famularo



dovesse essere interpretato nel senso di non prevedere) il rispetto del principio costituzionale e legislativo di pari opportunità fra uomo e donna;

nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale e/o presupposto;

FATTO

L'odierna Ricorrente, in data 11.05.2015, veniva a conoscenza dell'Avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzato ad acquisire le disponibilità degli interessati alla nomina a componente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS.

Infatti, la scadenza del triennio di incarico della precedente Commissione, istituita con decreto ministeriale n. GAB/DEC/2011/112 del 19.07.2011, si era maturata il 19.07.2014.

Data la necessità di ricostituire la Commissione in questione, il Ministero emanava il D.M. GAB/DEC/2015/81 del 06.05.2015 e, successivamente l'Avviso pubblico impugnato.

Da un'attenta valutazione dell'avviso pubblico, ai fini di un'eventuale manifestazione di disponibilità alla suddetta nomina, l'Avv.to Nicoletta Tradardi prendeva atto della mancata riserva di quote "rosa" e del conseguente mancato rispetto dei principi dell'equilibrio di genere e della pari opportunità tra donne e uomini, oltre che, in via generale, del mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'agire pubblico.

Avverso tale provvedimento, la Ricorrente, in epigrafe meglio identificata, propone l'odierno ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.

di

cu

19

da

L'

se

di

cc

ni

si

di

"

se

d

D

e

p

g

z

I

e

d

E

f



I. Violazione dei principi costituzionali in materia di pari opportunità, di cui agli artt. 3 e 51 Cost.; delle corrispondenti prescrizioni legislative di cui all'art. 8 comma 11 d. lgs. 152/2006, art. 11 D.P.R n. 90/2007 e d.lgs. n. 198/2006 (pari opportunità). Violazione art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'art. 51 della Costituzione stabilisce che *"tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini"*. La norma sancisce, a livello costituzionale, il principio di pari opportunità e si pone in un rapporto di simmetria, e, comunque, di continenza con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 co. 1 Cost., che, come ben noto, così recita:

"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Dal combinato disposto delle due norme deriva che l'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici e cariche elettive, a prescindere dal sesso di appartenenza, rappresenta una specificazione del più generale principio di uguaglianza sostanziale, (art. 3), imponendo di rimuovere ogni ingiustificata distinzione o disparità di trattamento determinata da ragioni di sesso.

Il principio di pari opportunità nell'accesso alle cariche pubbliche, in quanto esplicazione del principio di uguaglianza sostanziale, è impositivo nei confronti dei soggetti chiamati a darvi attuazione (art. 3 co. 2 Cost.: *"è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo*

de
za
co
da
II
de
pr
ch
ti
sp
es
zi
to
re
L
n
II
n
s
e
te
te
l
N



Regionale Calabria

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"). Proprio in virtù del rapporto con il principio di uguaglianza sostanziale, esso assurge al rango di diritto fondamentale, di portata immediatamente precettiva e di diretta applicabilità.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 93/2015 afferma, infatti, che "l'osservanza della parità di genere attiene senza dubbio alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali. Al riguardo, basti considerare che l'eguaglianza tra i sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle carche elettive, affermata dall'art. 51, primo comma, della Carta Costituzionale è una specificazione del principio di uguaglianza (Corte cost. n. 166/1973), già espresso dall'art. 3 Cost., ed esclude, quindi, che possano esserci discriminazioni attinenti al sesso. Il principio della parità tra uomo e donne in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, è affermato, altresì, dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sicchè si caratterizza anche come cardine del diritto comunitario".

L'attuazione del principio costituzionale avviene anche attraverso la mediazione di norme di rango legislativo.

Il d.lgs. n. 198 dell' 11.04.2006, *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, a norma dell'articolo 6 della l. 28.11.2005, n. 246, ribadisce il divieto di discriminazione ed il principio di parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i campi, affermando, in particolare, che "l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività" (art. 1 co. 4).

Nello specifico, in materia ambientale, l'art. 8 del d. lgs. n. 152/2006, discipli-

na la

cui a

ment

di ge

del n

Nell

gan

del

caz

tecn

sull

gar

par

Co

me

re

sig

«l

l

pa

pe

pu

a

cr

te



na la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, di cui all'art. 7 del decreto legge n.90/2008 e, al comma 3 dispone che *“i componenti della commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un triennio”*.

Nello stesso senso, il D.P.R. n. 90/2007 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), che all'art. 9 disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al successivo art. 11 sulle pari opportunità tra donne e uomini, prevede che *“i componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini”*.

Contrariamente a tutte le disposizioni riportate, la *lex specialis* nulla prevede in merito alla tutela dell'equilibrio di genere e delle pari opportunità, sicché appare incontestabile la sua illegittimità. A tal proposito, il parere espresso dal Consiglio di Stato più sopra riportato (n. 95 del 19.01.2015), afferma che *«l'integrazione introdotta al comma 1 dell'art. 51 dalla legge costituzionale n. 1 del 2003 “A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” sta a significare che la promozione delle pari opportunità non è demandata soltanto al legislatore, ma coinvolge tutti i pubblici poteri. Pertanto, da un lato le misure legislative devono essere “volte a promuovere i punti di partenza e a realizzare la pari dignità sociale di tutti i cittadini” (Corte cost. n. 422 del 1995), dall'altro tutti i pubblici poteri sono tenuti a osservare il principio dell'eguaglianza tra i sessi, anche nell'adozione*

dei

la g

Da

che

sio

dic

ne

so

sta

re

Il

ne

m

Il

G

a

C

n

c

f

L

r

L

Ammi-

giornale del

dei provvedimenti amministrativi (obbligo ampiamente esplorato e sancito dalla giurisprudenza amministrativa)».

Da ciò deriva l'illegittimità anche del decreto ministeriale n. 81 del 06.05.2015, che disciplina i criteri ed i requisiti per la nuova composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS, e che, seppur dichiarando di fare applicazione dell'art. 8 TU dell'Ambiente, nulla prevede, nello specifico, in materia di tutela delle pari opportunità tra donna e uomo: esso, infatti, ha ripartito le quaranta unità per profili di competenze ed esperienza, stabilendo i relativi criteri ma nulla ha disposto in ordine all'equilibrio di genere, nel complesso, e nelle singole professionalità.

Il gravato avviso pubblico ed il citato D.M. di riferimento non hanno assicurato né tutelato l'equilibrio di genere, ed hanno, illegittimamente, violato le richiamate disposizioni.

II. Violazione dell'art. 97 Cost.

Gli atti impugnati sono, altresì, illegittimi per violazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'agire amministrativo sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Appare, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale amministrativo per cui il mancato rispetto dell'equilibrio di genere interferisce con la correttezza e la legittimità sostanziale dell'azione amministrativa: *“L'obiettivo funzionale dell'equilibrio di genere, oltre a rispondere primariamente allo scopo dell'attuazione del principio dell'eguaglianza sostanziale (attraverso la rimozione di ostacoli oggettivi alla parità di condizioni per l'accesso alle cariche pubbliche da parte di uomini e donne), si colora sempre più di una ulteriore e nuova caratterizzazione teleologica, connessa all'acquisita consapevolezza della strumentalità della equilibrata rappresentanza dei generi, nella compo-*

zione

dell'

nera

crati

il ch

tam

funz

gua

vo

dell

acq

str

cip

ap

sm

str

gu

si,

n.

In

vi

al

zn

p

fi



zione di tali organismi, rispetto ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. (...) Organi squilibrati nella rappresentanza di genere, in altre parole, oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell'articolata composizione del tessuto sociale e del corpo elettorale (il che risulta persino più grave in organi i cui componenti non siano eletti direttamente, ma nominati), risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità, perché sprovvisti dell'apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato. L'equilibrio di genere, come parametro conformativo di legittimità sostanziale dell'azione amministrativa, nato nell'ottica dell'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale fra i sessi, viene così ad acquistare una ulteriore dimensione funzionale, collocandosi nell'ambito degli strumenti attuativi dei principi di cui all'art. 97 Cost.: dove l'equilibrata partecipazione di uomini e donne (col diverso patrimonio di umanità, sensibilità, approccio culturale e professionale che caratterizza i due generi) ai meccanismi decisionali e operativi di organismi esecutivi o di vertice diventa nuovo strumento di garanzia di funzionalità, maggiore produttività, ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzialità dell'azione pubblica" (così, Cons Stato, parere 1801/2014, ed ex multis Tar Lazio, sentt. n. 6673/2011 e n. 633/2013).

In tal senso, anche la sentenza del Tar Campania, Salerno, n. 2251/2012, individuando gli estremi dell'interesse ad agire avverso un provvedimento che non abbia rispettato il principio delle pari opportunità, ha affermato che "la garanzia dell'equilibrio di genere ... risponde, infatti, non solo all'interesse degli appartenenti al sesso di volta in volta non adeguatamente rappresentato, ma riflette anche l'interesse generale, riconducibile al principio di buon andamento

de

ci

de

po

II

Q

qu

in

is

si

si

a

r

c

l

l

c

q

l

l

c

l

l

c

l

l



dell'azione pubblica (art. 97 cost.), che, attraverso l'accesso paritario agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, la collettività intera possa beneficiare dell'apporto personalistico e qualificativo di valori e competenze di cui sono portatori, nella diversità, i soggetti appartenenti ad entrambi i generi".

III. Istanza ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87.

Qualora l'Ecc.mo Giudice adito ritenesse, contrariamente a quanto sostenuto da questa Difesa, (ma se ne dubita), la legittimità del D.M. e dell'Avviso pubblico impugnati, in quanto ritenuti conformi all'art. 7 d.l. n. 90/2008, con la presente istanza si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito, di sospendere il processo e di trasmettere tutti gli atti alla Corte Costituzionale perché dichiarare l'illegittimità costituzionale del citato art. 7 come modificato dall'art. 12 d.l. n. 91/2014, per non aver previsto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel procedere, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienza, stabilendo i relativi criteri, debba anche rispettare l'equilibrio di genere.

La norma censurata è costituzionalmente illegittima per aver violato i principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., come più sopra argomentato e, per tale motivo la questione non è manifestamente infondata. Allo stesso tempo, nel caso di specie, la questione è rilevante perché la mancata previsione di una tutela in tal senso, comporta una lesione del diritto della Ricorrente, in qualità di esponente del genere femminile, a veder assicurata la tutela delle pari opportunità tra donna e uomo, anche all'interno della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.

In considerazione di quanto sopra esposto, attesa la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione, si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di voler tra-



smettere gli atti alla Corte Costituzionale per la delibazione della sollevanda questione, e disporre, per l'effetto, la sospensione del processo.

** ** *

Con riserva di presentare, all'esito della selezione, autonoma istanza di sospensione ed eventuali motivi aggiunti.

P.Q.M.

E per quant'altro si evince dagli atti e fatti di causa, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, sentita la sottoscritta Patrona che ne fa espressa richiesta, in accoglimento del suesteso ricorso, annullare e/o riformare i provvedimenti impugnati.

In via subordinata, nei sensi di cui alla superiore istanza, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito rimettere gli atti alla Corte Costituzionale e sospendere il processo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Salvis juribus

All'atto della costituzione in giudizio, si depositeranno in allegato:

1. Avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0009150/GAB del 07.05.2015;
2. D.M. GAB/DEC/2015/81 del 06.05.2015.

** ** *

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 6 *bis*, lett b), si dichiara che la presente controversia concerne rapporti di pubblico impiego e per tale ragione verrà corrisposto un contributo unificato di euro 325,00.

Roma, maggio 2015


Avv. Leonilde Famularo



N. Raccomandata

76596002860-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04010) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nei raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		N° CIV.
		C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Avv. Leonilde Famularo Via Antonio Bertoloni 44/46 00197 Roma t. 06/80693185 f. 06/8082008 P.Iva 08994391004 C.F. FMLLLD65S5H703S i.famularo@legalis.it			
MITTENTE	MITTENTE	VIA / PIAZZA		N° CIV.
		C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Avv. Leonilde Famularo Via Antonio Bertoloni 44/46 00197 Roma t. 06/80693185 f. 06/8082008 P.Iva 08994391004 C.F. FMLLLD65S5H703S i.famularo@legalis.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 55310

Sez. 02

Operaz. 46

Causale: AG

22/05/2015 11:47

Peso gr.: 43

Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo: 766089368258
(accettazione manuale)

TASSE




RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE POSTALE


(LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53)

Io sottoscritta, Avv. Leonilde Famularo, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Antonio Bertoloni 44/46 (c.a.p. 00197), in qualità di difensore dell'Avv. Nicoletta Tradardi, nata a Roma, il 17.12.1972, c.f. TRDNLT72T57H501T, autorizzata ad avvalermi della facoltà di notifica postale con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 529/09 not. del 10/09/2009, ho notificato il sujesto ricorso a:

- 1. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona dell'On.le Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima *ex lege* domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 - 00186, ivi inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata R.A.R. n. 76596002860-8 spedita in data e dall'Ufficio Postale di cui al pedissequo timbro.

N. reg. cron. 1/15


Avv. Leonilde Famularo



T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
ARCHE SULLA RICHIESTA



FUNZIONARIO

Maggiù



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA

È copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge a richiesta
di *Al. F. Amato*



Sono fasciate n. *1117/2016*
Roma **21 MAR 2016**
Funzionari *Maggiù*